

-----ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 3486/2591-----

-----**STATUTO**-----

"SISTEMI DI ENERGIA S.p.A. - Compagnia per l'Idroenergia e le energie rinnovabili"-----

Articolo 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituita una società per azioni con la denominazione **"SISTEMI DI ENERGIA S.p.A. - Compagnia per l'Idroenergia e le energie rinnovabili "** o, in forma abbreviata, solo **"SISTEMI DI ENERGIA S.p.A."**.-----

Articolo 2 - OGGETTO-----

La società ha per oggetto la realizzazione, la manutenzione e la gestione di opere, impianti e iniziative per lo sviluppo, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e assimilate, nei limiti concessi, anche per quel che concerne la loro destinazione ed utilizzazione, dalle disposizioni normative che disciplinano l'esercizio dell'attività elettrica.-----

A tal fine la società perseguirà la promozione, lo studio, la progettazione (avvalendosi ove occorra di professionisti iscritti), il finanziamento, la realizzazione, la manutenzione e la gestione - anche in concessione - di opere, impianti ed iniziative in particolare nei settori idroelettrico, eolico, della cogenerazione, del recupero di rifiuti, scarti, nonché dei residui di lavorazioni o di processi per la produzione di energie.-----

Essa può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; sempre in via non prevalente, potrà procedere all'assunzione, sia direttamente sia indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, qualora tale assunzione non sia finalizzata all'alienazione di dette interessenze e partecipazioni ma concretizzi una patrimonializzazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Articolo 3 - SEDE-----

La società ha sede in Milano.-----

La società può istituire sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e sopprimerle nei modi di legge.-----

Articolo 4 - DOMICILIO-----

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti o riferimenti per quanto concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli che risultano dal libro dei soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.-----

Articolo 5-DURATA-----

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.-----

Articolo 6 - CAPITALE-----

Il capitale sociale è determinato in euro 10.083.205,00 (dieci milioni ottantatremila duecentocinque), diviso in numero 10.083.205 (dieci milioni ottantatremila duecentocinque), azioni da euro 1 (uno) ciascuna.-----

È esclusa l'emissione di titoli rappresentativi delle azioni--
Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.-----

L'emissione di obbligazioni anche non convertibili è riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera ed è soggetta alle formalità previste dalla legge.-----

Articolo 7 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI-----

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili. Il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci. Così pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.-----

Articolo 8 - VERSAMENTI DEI SOCI-----

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.-----

Articolo 9 - RECESSO-----

Il recesso spetta ai soci unicamente nelle ipotesi previste da norme di legge.-----

Articolo 10 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.-----

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato dallo stesso, mediante avviso scritto inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, ai soci iscritti nel libro dei soci, alternativamente o promiscuamente, con raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica all' indirizzo risultante dal libro soci o comunque con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente tramite mezzi di telecomunicazione), il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione per il caso in cui alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.-----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.-----

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.-----

Articolo 11 - INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA-----

Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto risultanti dal libro soci.-----

Ciascun titolare del diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona nei limiti e con le modalità di legge.-----

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi dell'art. 18 comma 4 del presente statuto, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione.-----

Tale ultima condizione non è richiesta nel caso in cui l'Assemblea si riunisca in forma totalitaria ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente statuto.-----

Articolo 12 - PRESIDENTE-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza dei presenti.-----

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché-----

regola lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Articolo 13 - SEGRETARIO-----

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.-----

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.-----

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.-----

Articolo 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI-----

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalle norme di legge.-----

Articolo 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri anche non soci, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.-----

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina il numero e la durata in carica degli amministratori.-----

L'Assemblea, anche in corso di mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine; gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.-----

Se, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 16 - DIVIETO DI CONCORRENZA-----

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.-----

Articolo 17 - PRESIDENZA E DELEGA DI POTERI-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie funzioni al Presidente o a uno o più dei suoi membri determinandone i poteri.-----

Le materie di cui alle lettere da a) a f) (entrambe comprese) del successivo articolo 20 non sono comunque delegabili.-----

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

Articolo 18 - CONVOCAZIONE-----

Il Consiglio viene convocato presso la sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale, con comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco effettivo anche a mezzo telefax o posta elettronica, che deve pervenire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.-----

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di 12 (dodici) ore.-----

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente tramite mezzi di telecomunicazione) e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.-----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di am-

ministrazione si tengano per teleconferenza o, videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.-----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione, nella forma e nei modi sopra precisati, siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.-----

Le riunioni consiliari sono validamente costituite purché intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo del quorum deliberativo di cui sopra.-----

Il Consiglio di amministrazione - anche di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.-----

Articolo 19 - COMPENSI-----

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.-----

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Articolo 20 - POTERI DEL CONSIGLIO-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:-----

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli

indicati in statuto, abbiano la rappresentanza della società;-

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;-----

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;-----

f) nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli articoli 2505 e 2505 bis c.c., come anche richiamati dall'articolo 2506 ter c.c..-----

Può inoltre nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.-----

Articolo 21 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

Al Presidente del Consiglio di amministrazione e, ove nominati, agli Amministratori Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.-----

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.-----

Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il Presidente.-----

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.-----

Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18 comma 4 del presente statuto.-----

Articolo 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Salvo diversa decisione dell'assemblea ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, la revisione legale dei conti ai sensi di legge è esercitata da un revisore contabile o, quando richiesto dalla legge o deciso dalla stessa assemblea, da una società di revisione, muniti dei requisiti prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente e iscritti nell'apposito registro.-----

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità, le attività, la revoca e la cessazione del revisore o della società di revisione sono regolati dalla legge.

La revisione legale dei conti della società, salvi i casi in cui ciò sia precluso da disposizioni inderogabili, può essere affidata dall'assemblea ordinaria al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere costituito interamente da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.--

Articolo 24 - ESERCIZIO SOCIALE-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta)-----
giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.-----

Articolo 25 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.-----

Articolo 26 - ACCONTI DIVIDENDO-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.-----

Articolo 27 - SCIoglIMENTO-----

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e compensi.-----

Articolo 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la Società entro il termine di 45 giorni dalla domanda proposta, su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.-----

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 180 giorni dalla nomina.-----

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-

tori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.-----

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-----

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----

FIRMATO ROBERTO BARBIERI-----

FIRMATO MARIO MONTI NOTAIO SEGUE SIGILLO-----